### DISCIPLINARE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 12 FEBBRAIO 2016 – SEZIONE GIUNTA REGIONALE ED ENTI STRUMENTALI

## Art. 1 (Oggetto)

Il presente disciplinare detta disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento del "Registro pubblico dei Rappresentanti di interessi particolari" – Sezione Giunta regionale ed Enti Strumentali (di seguito Registro) previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 12 febbraio 2016 e istituito con D.G.R. n. 280 del 01/07/2019.

Sono, altresì, disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro, di pubblicazione dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari, nonché le modalità di controllo per la verifica della persistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione nel Registro.

#### Art. 2

(Registro dei gruppi di interessi particolari – Sezione Giunta regionale ed Enti Strumentali)

Il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari – Sezione Giunta ed Enti Strumentali è articolato nelle seguenti sottosezioni, individuate per categorie omogenee di interessi:

- Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- Economia e Finanze;
- Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- Istruzione, Formazione e Pari Opportunità;
- Lavoro:
- Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo;
- Protezione Civile;
- Salute e Welfare;
- Sviluppo Economico e Attrattori Culturali;
- Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- Transizione Digitale ed Attività strategiche;
- Turismo Marketing territoriale e Mobilità;

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 4/2016, nel Registro sono riportati i seguenti dati:

- a) anagrafici e di domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) identificativi del gruppo di interessi particolare;
- c) interesse particolare che si intende rappresentare;
- d) potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.

I dati sopra indicati sono aggiornati periodicamente su richiesta del rappresentante del gruppo di interessi particolari.

Il registro è tenuto e aggiornato a cura del Settore "Rapporti con le autonomie locali e loro aggregazioni, Affari generali ed istituzionali, Comunicazione pubblica e istituzionale", del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche".

# Art. 3 (Iscrizione nel Registro dei gruppi di interessi particolari)

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2016 possono presentare istanza per l'iscrizione nel Registro i gruppi di interesse, nazionali o esteri, che non siano vietati dalla legge, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e che siano costituiti da almeno due mesi alla data della domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione presentata dal legale rappresentante deve indicare:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare;
- c) l'interesse particolare che si intende rappresentare;
- d) i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.

La domanda deve essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, dalla deliberazione degli organi statutari che legittima la rappresentanza del gruppo e dal codice etico di cui all'art. 10 della l.r. 4/2026, se già adottato.

La domanda, unitamente alla documentazione da allegare, deve essere inoltrata al Settore "Rapporti con le autonomie locali e loro aggregazioni, Affari generali ed istituzionali, Comunicazione pubblica e istituzionale" del Dipartimento "Transizione Digitale ed Attività Strategiche", utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata agge.presidenza@pec.regione.calabria.it.

Il Settore, espletate le verifiche sulla regolarità e completezza della domanda e sulla sussistenza dei requisiti specificamente indicati all'art. 4 della legge n. 4/2016, entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda adotta il decreto con cui dispone l'iscrizione nel registro dei rappresentanti di interessi particolari, dandone comunicazione all'istante. Il decreto è pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

## Art. 4 (Attività di controllo)

Il legale rappresentante di ciascun gruppo iscritto nel registro di cui all'art. 2 ha l'obbligo di informare tempestivamente il Settore preposto alla tenuta del registro di ogni variazione che possa incidere sul mantenimento dell'iscrizione nel registro medesimo.

Il Settore preposto alla tenuta del registro adotta un piano di controlli annuale volto a verificare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro.

Qualora il Settore preposto alla tenuta del registro rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il gruppo d'interesse particolare non possieda o abbia perso i requisiti previsti dalla legge, ne da comunicazione al rappresentante del gruppo di interesse particolare e ne dispone la cancellazione dal registro.